

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7561

Leggi di riferimento: L.291/2003

Modifiche intervenute nel 2007:

Autorizzazioni complessive: € 3,00

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	3,00
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	3,00
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	2,00
d. economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2007	€	1,00
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a. autorizzazioni nel 2007	€	-
b. impegni assunti nel 2007	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2007	€	-
d. economie nel 2007	€	-
e. residui propri nel 2007	€	-
f. residui di stanziamento nel 2007	€	-
g. perenzioni nel 2007	€	-

Esercizio 2008

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 30 dicembre 2004, n. 311**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**

L'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2004, n. 11 (legge finanziaria 2005), poi modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, secondo le priorità individuate con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Tali contributi sono stati successivamente integrati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e all'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

In termini di autorizzazione di spesa tali contributi sono stato così finanziati:

LEGGE	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Legge n. 311, Art. 1, c. 28,	-	201.500.000	176.500.000	170.500.000	548.500.000
Legge n. 43, Art. 2-bis,	65.000.000	10.230.000	23.755.000	2.600.000	101.585.000
Legge n. 248, Art. 11-bis,	-	222.000.000	5.000.000	-	227.000.000
TOTALI	65.000.000	433.730.000	205.255.000	173.100.000	877.085.000

Con riferimento ai correlati stanziamenti di bilancio iscritti sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alla rimodulazione della autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 disposta con la tab. F della legge finanziaria 2006, nonché alle riduzioni operate sugli stessi stanziamenti con variazioni di bilancio disposte a favore di altri Ministeri destinatari dei contributi, la situazione può essere così sintetizzata :

LEGGE	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Legge n. 311, Art. 1, c. 28,	200.750.000 (*)	130.000.000 (**)	120.000.000 (**)	96.050.000 (**)	546.800.000
Legge n. 43, Art. 2-bis,	67.650.000 (°)	10.555.000 (°°)	2.600.000	-	80.805.000
Legge n. 248, Art. 11-bis,	214.900.000 (^)	5.000.000			219.900.000
TOTALI	483.300.000	145.555.000	122.600.000	96.050.000	847.505.000

*) stanziamento 2005 (201.500.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'Ambiente (500.000) e al Ministero degli Affari Esteri (250.000);

(**) stanziamento 2006-2007 (347.000.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'ambiente (600.000) e al Ministero degli affari esteri (350.000) e rimodulato nel triennio 2006-2008 dalla tab. F della LF 2006;

(°) stanziamento 2004-2005 (75.230.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dei beni culturali (7.580.000);

(°°) stanziamento 2006 (23.755.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dei beni culturali (13.200.000);

(^) stanziamento 2005 (222.000.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'ambiente (5.000.000), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.100.000) e al Ministero delle infrastrutture (1.000.000).

Avuto riguardo alle modalità di attribuzione dei contributi sopra indicati, così come puntualmente individuate nei decreti ministeriali attuativi delle norme autorizzative di spesa in trattazione, a tutto il 31 dicembre 2006 sono stati erogati finanziamenti per complessivi 544,500 milioni di euro agli enti beneficiari (enti locali, enti morali, parrocchie ecc.) individuati dalle commissioni parlamentari, con il formarsi di residui alla stessa data per complessivi di 84,355 milioni di euro connessi a contributi risultati revocati e da rassegnarsi con le stesse modalità. Nel corso dell'anno 2007 sono stati assunti impegni per complessivi 104,984 milioni di euro – di cui 125,513 milioni di euro in conto competenza e 20,528 milioni di euro in conto residui di stanziamento – e si è autorizzato il pagamento di complessivi 162,907 milioni di euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7536
Leggi di riferimento: L.n.311/2004
Modifiche intervenute nel 2007:
Autorizzazioni complessive: € 847,505

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	750,455
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	649,485
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	707,41
d. economie a tutto il 31.12.2007	€	5,905
e. residui propri a tutto il 31.12.2007	€	38,143
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	17,615
g. perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a. autorizzazioni nel 2007	€	122,600
b. impegni assunti nel 2007	€	104,985
c. pagamenti effettuati nel 2007	€	162,907
d. economie nel 2007	€	5,905
e. residui propri nel 2007	€	-
f. residui di stanziamento nel 2007	€	17,615
g. perenzioni nel 2007	€	-

Esercizio 2008

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	43,425
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	61,705
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	52,625
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	72,488

Legge 23 dicembre 2003, n.378**Norme per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.**

La legge n.378 del 2003 ed in particolare l'art.2, comma 1, ha previsto che le Regioni e le PP.AA. di Trento e di Bolzano possono provvedere alla individuazione degli insediamenti di architettura rurale ed al recupero, riqualificazione e valorizzazione delle loro caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali; con il successivo art.3, commi 1 e 4, è stato pertanto istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale con una autorizzazione di spesa pari a 8 milioni di euro annui, per gli anni 2003, 2004 e 2005.

A decorrere dall'anno 2006, ancorché la stessa norma preveda che la quantificazione del Fondo avvenga con legge finanziaria, nulla è stato iscritto in bilancio sul predetto cap.7587.

Nel corso dell'anno 2004 si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento del cap.7587, pari a complessivi euro 16 milioni relativi alle annualità 2003 e 2004, e nel successivo anno 2005, nelle more dell'acquisizione del decreto interministeriale di riparto delle somme afferenti al suddetto Fondo, è stata impegnata anche la quota relativa allo stesso anno 2005.

Nel corso del successivo anno 2006, sono stati accertati residui, sul predetto cap.7587, per complessivi euro 24 milioni.

A tutto il 31.12.2007 risultano ancora residui propri per 8 milioni di euro, mentre i restanti 16 milioni di euro sono perenti agli effetti amministrativi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7587

Leggi di riferimento: L. n.378/03

Modifiche intervenute nel 2007:

Autorizzazioni complessive: € 24,00

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	24,00
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	24,00
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	-
d. economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2007	€	8,00
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	16,00

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a. autorizzazioni nel 2007	€	-
b. impegni assunti nel 2007	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2007	€	-
d. economie nel 2007	€	-
e. residui propri nel 2007	€	8,00
f. residui di stanziamento nel 2007	€	-
g. perenzioni nel 2007	€	16,00

Esercizio 2008

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

CDR 6 – POLITICHE FISCALI

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 228.

Contributo per l'acquisto di veicoli a gas metano, GPL, elettrici

Il comma 228 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevede che, per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 (veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate), nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o GPL, nonché con alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, sia concesso un contributo pari ad 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro.

Il comma 229 indica la validità temporale della suddetta agevolazione, stabilendo che le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 2010.

Il comma 231, inoltre, dispone che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 22 del 07/08/2007 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno".

Per dare concreta applicazione delle previsioni normative sopra citate, sono state individuate le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti sul capitolo di spesa 7792 iscritto nell'U.P.B. 6.2.3.12 Crediti di imposta del Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2007.

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La tabella F allegata alla Legge n. 244/2007, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in parola, ha previsto risorse finanziarie pari a 79,2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 i fondi assegnati sul capitolo 7792 e pari a 471,20 milioni di euro sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio".

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7792

Leggi di riferimento: Legge n. 296/2006 art. 1, comma 228

Autorizzazioni complessive anni 2007-2009 629,60 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	471,20
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	471,20
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	471,20
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	471,20
b) impegni assunti nel 2007	€	471,20
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	471,20
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	79,20
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	79,20
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	79,20

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 13**Credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.**

L'art. 13 della L. 388/2000 prevede che le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa.

Il comma 5 del suddetto articolo 13 dispone inoltre che ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4.

Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore ad € 309,87 (lire seicentomila) e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di € 309,87 (lire seicentomila). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

Con Provvedimento del 14/03/2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state impartite le istruzioni operative per la fruizione del suddetto credito d'imposta.

Con successiva Risoluzione del 04/04/2003 n. 87 dell'Agenzia delle Entrate si è provveduto alla istituzione dei codici tributo per la fruizione dei predetti crediti d'imposta.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si è provveduto ad istituire il capitolo 3863 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

Per gli anni 2006 - 2007 il capitolo 3863 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7802 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato 2007 all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 i fondi assegnati sul capitolo 7802 e pari a 2,2 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio" per un ammontare pari a 1,92 milioni di euro, mentre 0,28 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7802
Leggi di riferimento:	Legge n. 388/2000 art. 13
Autorizzazioni complessive anni 2002-2007	47,00 milioni di euro(*)

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	47,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	46,72
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	46,72
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,28
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	2,20
b) impegni assunti nel 2007	€	1,92
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	1,92
d) economie nel 2007	€	0,28
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	2,20
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	1,85
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	1,85

(*) Attuato in bilancio

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 5**Crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica.**

L'art. 5 della L. 449/1997, così come modificato dall'art. 1 della L. n. 315/1998 prevede che alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) A € 7.746,85 (15 milioni di lire) per ogni nuova assunzione, fino ad un massimo di € 30.987,41 (60 milioni di lire) per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) Al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso che il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

Le agevolazioni di cui alla lettera a) sono concesse alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane operanti nel territorio nazionale a condizione che il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, nonché se si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d), e), della L. 449/1997.

Le agevolazioni di cui alla lettera b), sono concesse alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui alla lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente agevolazione, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11 L. 449/1997; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, nei limiti di apposite quote non superiori a 41,32 milioni di euro (lire 80 miliardi) annui.

Con Decreto Interministeriale del 22/07/1998 n. 275 si è provveduto ad emanare il regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ex art. 5 L. 449/1997.

I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni, per ciascun periodo di imposta ed entro i termini di cui all'articolo 8 di cui al D.I. n. 275/1998, inoltrano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 275/1998 Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande verifica che la domanda dichiarazione contenga gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4. Nei limiti della copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari, che pubblica nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. Lo stesso Ministero trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Lo stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non è rimborsabile.

Con successiva Risoluzione del 24/05/1999 n. 86 dell'Agenzia delle Entrate si è provveduto alla istituzione dei codici tributo per la fruizione dei predetti crediti d'imposta.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si è provveduto ad istituire il capitolo 3864 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

Per gli anni 2006 - 2007 il capitolo 3864 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7803 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato 2007 all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 i fondi assegnati sul capitolo 7803 e pari a 41,32 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio" per un ammontare pari a 41,32 milioni di euro.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato:	7803
Leggi di riferimento:	Legge n. 449/1997 art. 5; D.I. n. 275 del 22/07/1998;
Autorizzazioni complessive anni 2002-2008	289,24 milioni di euro (*)

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	247,92
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	247,92
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	247,92
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	41,32
b) impegni assunti nel 2007	€	41,32
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	41,32
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	41,32
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	41,32
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	41,32

(*) Attuato in bilancio

Decreto-legge 08 luglio 2002 n. 138 art. 11, convertito con modificazioni in Legge n. 178/2002**Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura.**

L'art. 11 del D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni in L. n. 178/2002, prevede un contributo nella forma di credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura.

Con Provvedimento del 18/07/2002 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state specificate le modalità tecniche di trasmissione delle istanze presentate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione in parola.

In particolare si è stabilito che i soggetti che possiedono i requisiti prescritti dall'art. 11 D.L. 138/2002 devono trasmettere i dati in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Il Centro Operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto del limite di finanziamento dell'agevolazione, e comunica in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta.

Con D.M. del 02/08/2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono state individuate le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e dagli art. 10 e 11 del D.L. 138/2002.

Con Circolare n. 68 del 13/08/2002 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire i primi chiarimenti sull'ambito di applicabilità della suddetta agevolazione.

La suddetta agevolazione ha subito rilevanti modificazioni, sia in relazione ai requisiti soggettivi che in relazione a quelli oggettivi, dall'art. 69 della L. n. 289/2002.

Con successiva circolare n. 38 del 10/07/2003 dell'Agenzia delle Entrate sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicabilità dell'agevolazione ex art. 11 D.L. n. 138/2002.

In particolare si è precisato che l'agevolazione spetta "esclusivamente alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Da ciò deriva che, a partire dal 1 gennaio 2003, sono state escluse dal beneficio in questione le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che, civilisticamente, non rivestono la qualità di imprenditori agricoli ex dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001.

Hanno continuato, invece, a godere dell'agevolazione gli imprenditori agricoli di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 esercitanti un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che utilizzano per la loro attività prevalentemente prodotti propri, ovvero, nel caso delle società cooperative, prevalentemente prodotti conferiti da soci.

Il comma 5 dell'art. 11 D.L. 138/2002 ha fissato il contributo di cui si discorre nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

I commi 1075 e 1088 della L. n. 296/2006 hanno provveduto a rifinanziare il suddetto credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con riferimento al comma 1075 e nei limiti della di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2008 con riferimento al comma 1088.

Con Risoluzione del 13/08/2002 n. 68 dell'Agenzia delle Entrate si è provveduto alla istituzione dei codici tributo per la fruizione dei predetti crediti d'imposta.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 11 del D.L. 08 luglio 2002 n. 138 si è provveduto ad istituire il capitolo 3877 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

Per gli anni 2006 - 2007 il capitolo 3877 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7806 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato 2007 all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2007 i fondi assegnati sul capitolo 7806 e pari a 166,00 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio" per un ammontare pari a 145,26 milioni di euro, mentre 20,74 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato:	7806
Leggi di riferimento:	Legge n. 178/2002 art. 11; Legge n. 289/2002 art. 69; Legge n. 296/2006 art. 1 co. 1075 e 1088;
Autorizzazioni complessive anni 2003-2008	1.021,92 milioni di euro(*)

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	835,92
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	805,26
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	805,26
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	20,74
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	9,92
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	166,00
b) impegni assunti nel 2007	€	145,26
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	145,26
d) economie nel 2007	€	20,74
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	9,92
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	186,00
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	159,46
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	159,46

(*) Attuato in bilancio